



**L. VIOLINI (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 169\***

**E'** sempre diffusa all'interno della letteratura scientifica la convinzione che la salute umana sia interdipendente da quella fluoro-faunistica. Tale idea non è affatto recente, dal momento che già nel XIX secolo l'insigne scienziato Rudolf Virchow riconobbe «*l'esistenza delle zoonosi, infezioni o malattie che possono essere trasmesse dagli animali agli esseri umani*» (p. 9), quasi un secolo prima che Calvin Schwabe, padre della epidemiologia veterinaria, coniasse il termine di *One Medicine* a conferma della sostanziale equiparazione tra medicina umana e veterinaria.

Il presente Volume intende, dunque, fare tesoro di tali premesse per ravvivare il dibattito sul principio (o approccio?) della interdipendenza reciproca tra salute umana e degli altri esseri viventi c.d. *One-health*, alla luce delle nuove sfide globali, tra cui in particolare, i cambiamenti climatici e le emergenze sanitarie internazionali causate da virus animali, che hanno, ancora una volta, drammaticamente dimostrato l'esattezza del predetto postulato. L'opera collettanea, formata da sette contributi, si articola in una parte generale volta all'inquadramento del concetto di *One-health* e alle sue possibili implicazioni giuridiche nazionali e sovranazionali, esaminate in una prospettiva interdisciplinare, e in una parte speciale, che, con un approccio più pragmatico e comparato, funge da approfondimento di alcune tematiche di settore, tra cui la *climate change litigation* e la tutela della biodiversità, estendendo l'analisi al versante giurisprudenziale. È interessante anzitutto notare come gli aspetti originariamente metagiuridici che caratterizzano la tematica *One-health* costituiscano per il giurista, — proprio in ragione delle implicazioni che ne derivano sul piano del diritto —, occasione per riflettere su una normativa stabile in grado di intercettare e cogliere le complessità che lo stesso concetto di *One-health* pone. In tal senso, in apertura al primo saggio della curatrice Lorenza Violini (IUS/08), “*Il progetto 1H\_HUB: Considerazioni metodologiche sul ruolo dei giuristi nell'implementazione del paradigma dello One-health*” (p. 3-8)”, si afferma che la ricerca scientifica si pone nei confronti dei giuristi «*come una inesauribile fonte di provocazioni e come attivazione di innovazioni*» (p. 4), portando così all'incontro (e, talvolta, lo scontro) tra dinamicità della scienza e staticità del diritto. In quest'ottica, il paradigma *One-health* non rappresenta soltanto una nuova sfida per gli operatori del diritto, ma suggerisce anche che l'attività normativa connessa debba svolgersi secondo un approccio olistico,

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

interdisciplinare, e soprattutto «tramite il coordinamento tra diversi soggetti ed istituzioni» (p. 5). Al metodo interdisciplinare adottato nella parte generale, l'opera collettanea si propone, inoltre, di affiancare nella parte speciale una visione pratica del fenomeno, attraverso l'esame di dati emergenti dalla prassi, dai laboratori e da tutti gli altri «percorsi che attraversano determinandolo il quotidiano della vita dei partecipanti» (p. 6) al fine di individuare possibili soluzioni uniformi. La parte generale spazia, dunque, dalla disamina della normativa interna italiana in materia di ambiente, salute umana e rapporto tra scienza e politica —, alla luce delle novità introdotte con l. cost. n. 1/2022 —, a quella del diritto dell'UE, coerentemente col metodo interdisciplinare, mettendo così in evidenza i limiti, nonché l'intreccio tra gli aspetti politici e giuridici al centro del dibattito di una futura riforma.

In particolare, il successivo saggio di Giada Ragone (IUS/08), e Margherita Ramajoli (IUS/10), «*One-health e ordinamento italiano: il livello costituzionale, la normazione primaria e la fase dell'implementazione amministrativa*» (pp. 9-28) —, dimostra come il concetto di *One-health* consista in un approccio «alla tutela e promozione della salute pubblica improntato alla multidisciplinarietà e basato sul riconoscimento dei forti legami intercorrenti tra uomini, animali e ambiente» (p. 11). La trasversalità e la multidisciplinarietà rappresentano, infatti, i caratteri fondamentali del principio *One-health*, dal momento che i soggetti preposti alla sua implementazione non sono soltanto scienziati, medici e veterinari, ma anche *policy makers* e legislatori (P. GIBBS, *The Evolution of One Health: a decade of progress and challenges for the future*, cit., p. 85). Ciò è anche corroborato dall'affermazione resa sul portale della regione europea dell'OMS, secondo la quale «'One Health' is an approach to designing and implementing programmes, policies, legislation» (WHO Europe, *One Health*). Sempre sugli aspetti concernenti il principio, Ragone e Ramajoli si interrogano se il medesimo rappresenti un'opportunità per rendere maggiormente resilienti i sistemi sanitari in linea con l'Agenda ONU 2030 ovvero se ciò implichi una visione *Earth-centered* ancor più radicale del principio dello sviluppo sostenibile e meno antropocentrica, dal momento che la sopravvivenza umana dipende dal rispetto della integrità ecologica della terra (H- LERNER, C. BERG, *A Comparison of Three Holistic Approaches to Health: One Health, Ecohealth, and Planetary Health in Frontiers in Veterinary Science*, 4, 2017, p. 1 e ss.). La questione rimane tutt'ora aperta, considerato che il paradigma *One-health* non ha soltanto dato adito a ricostruzioni prettamente eco-centriche, ma anche a concezioni più moderate, quale quella, ad esempio, dello sviluppo sostenibile. Certo è che —, come affermano gli Autori —, una maggiore attenzione verso la salute floro-faunistica attraverso appositi programmi (interni e internazionali) si rivela funzionale ad una migliore tutela della salute umana, oltre che a favorire una più piena realizzazione dei diritti sociali, in particolare del diritto alla salute. Inoltre, che il concetto *One-health* costituisca sempre più oggetto di apprezzamento da parte dei legislatori statali, è certamente dimostrato anche dall'entrata in vigore nell'ordinamento italiano della legge cost. n. 1/2022, introduttiva della 'triade' di elementi connessi al concetto di *One-health*, ossia: tutela della salute umana, degli animali e dell'ambiente (F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio "in negativo"*, in *Dir. Econ.*, 1, 2022, p. 15 e ss.; L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in *Doveri intergenerazionali e*

*tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, a cura di P. PANTALONE, Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano 7 ottobre 2021, p. 34). Ciò è altresì corroborato dal fatto che, per raggiungere soluzioni uniformi i singoli Stati si trovano tutt'ora coinvolti —, in seno alle riunioni dell'Assemblea mondiale della sanità —, nella negoziazione di un nuovo trattato internazionale sulla prevenzione e sulla risposta alle pandemie, le cui basi poggerrebbero proprio sul concetto *One-health*, quale approccio che esige l'implementazione e l'adozione di politiche e di appositi programmi interni e internazionali volti a sostenere e promuovere la “causa” della salute “unica” (D. GRECO, *L'organizzazione mondiale della Sanità davanti alla pandemia da Covid-19, la governance delle emergenze sanitarie internazionali*, Firenze, Le Monnier Università, 2022, pp. 156-157). Si conviene, dunque, con gli Autori l'idea che l'attuazione del paradigma *One-health* chiami in causa «*meccanismi di coordinamento intersettoriali a livello statale e regionale di non banale realizzazione*» (p. 18), tenendo anche in considerazione che gli ambiti legislativi che potrebbero essere interessati dall'applicazione del principio *One-health* sono molteplici, spaziando dalla sicurezza alimentare al cambiamento climatico, con l'inclusione delle profilassi sanitarie. Tornando alla prospettiva italiana, si rileva che il paradigma *One-health* è stato poi fatto proprio anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 luglio 2021. Nonostante, però, il bisogno di mettere in evidenza “*Health in all policies*” secondo l'approccio olistico, interdisciplinare della salute unica; lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza sembra trovare un'applicazione di questo concetto circoscritta essenzialmente al settore sanitario, come rilevano correttamente gli Autori, pur costituendo un indubbio passo avanti in materia, grazie all'ausilio di strumenti operativi come, ad esempio, la telemedicina, il potenziamento dell'assistenza domiciliare, nuove strutture e presidi sanitari, che hanno indubbiamente contribuito alla rideterminazione di un «*nuovo assetto istituzionale per la prevenzione del territorio in ambito sanitario, ambientale e climatico*» (p. 27).

Nel terzo contributo di Cecilia Sanna (IUS/14), “*One-health e diritto dell'Unione europea*” (pp. 33-40)”, si è, invece, evidenziato come la pandemia da Covid-19 abbia accelerato l'adozione dell'approccio *One-health* nei vari programmi interni ed europei. Ciò è dimostrato non solo dai trattati conclusi dall'UE in materia alimentare, ma anche dagli ultimi programmi da essa sviluppati, come rilevato dall'Autrice, tra cui il *EU4Health*, che richiede, in effetti, a tutti gli attori istituzionali (interni e sovranazionali) di promuovere l'approccio *One-health* nell'elaborazione di tutte le loro politiche, consapevoli che le minacce sanitarie possono essere controllate soltanto se la salute di tutti è al sicuro. La priorità di tutelare la salute unica —, che emerge anche nelle bozze per la revisione dei Trattati formulate dalla Conferenza intergovernativa sul futuro dell'Europa (UE, *Conferenza sul futuro dell'Europa*, in *Consilium.europa.eu*, 10 marzo 2021) —, si deve anche al ruolo guida della comunità scientifica nell'informare, e (così) plasmare l'opinione pubblica e, talvolta, persino le scelte dei decisori politici.

La tematica della *One-health* sollecita, dunque, gli attori istituzionali a ricomporre armonicamente il rapporto tra scienza (in particolare, l'evidenza scientifica) e politica (ovvero le sue determinazioni) nell'interesse generale. La relazione in parola viene analizzata

nel quarto contributo di Sara Valaguzza (IUS/10), “*One-Health: scenari di policies*” (pp. 41-56)”, che offre in una prospettiva di diritto costituzionale italiano un’ampia panoramica circa l’esigenza di integrare il sapere scientifico nel mondo delle *policies*, osservando, in particolar modo come la teoria della salute unica abbia effettivamente «bisogno di scienza» (p. 42). In primo luogo, l’A. sostiene audacemente come la salute unica sia di fatto un modo di riconoscere l’interesse delle future generazioni (valore ormai di rango costituzionale), «essendo basato di fatto su una visuale ampia, dimensionata sulle esigenze, di tempo e di spazio, conseguenti al bisogno di integrazione» (p. 45).

In quest’ottica, rileva correttamente come l’interesse delle nuove generazioni e *One Health* «convergono in un’unica metodologia con la quale testare la ragionevolezza delle politiche in relazione alla compatibilità di queste ultime con la Costituzione» (p. 45). Sarebbe interessante, infatti, ad avviso dell’A., se il concetto *One-health* fosse in grado di assurgere ad ulteriore parametro di legittimità costituzionale, in grado di orientare altresì le pronunce del Giudice delle Leggi (*Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, a cura di F. CIARAMELLI, F.G. MENGA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. Quad. dir. Ambiente*, 2010, p. 12 e ss.).

Pur avendo sostenuto i pregi della (necessaria) integrazione della scienza nell’universo politico-giuridico —, auspicabilmente oggetto di una regolamentazione —, l’A. sottolinea altresì come, tuttavia, non manchino ostacoli alla realizzazione di tale obiettivo tra cui, in particolare il conflitto tra interessi economici e valori ambientali, ovvero ancora, tesi negazioniste che tendono a ridimensionare (se non addirittura disconoscere) la portata dei più rilevanti fenomeni a carattere naturale, con ricadute sulla salute di tutti gli esseri viventi. Come dimostrato anche nel corso della recente emergenza sanitaria da Covid-19, tali teorie a sfondo ideologico sono in crescita esponenziale e si giovano del minimo margine di incertezza che le tesi scientifiche, pur debitamente corroborate, presentano (N. ORESKES, E.M. CONWAY, *Mercanti di dubbi. Come un manipolo di scienziati ha oscurato la verità, dal fumo al riscaldamento globale*, Milano, Edizioni Ambiente, 2019. N. CHOMSKY, E.S. HERMAN, *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, Milano, Il Saggiatore, 2014). Si condivide proprio in quest’ottica, l’assunto dell’Autrice in base al quale, se si sostiene la tesi dell’unica salute, quest’ultima sarà tanto più credibile quanto più frutto di solide analisi ed evidenze scientifiche (E. CATTANEO, *Armati di scienza*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2021). È suggestivo, inoltre, lo spunto conclusivo secondo cui ‘armarsi di scienza’ è indispensabile «per affrontare un presente sempre più tumultuoso di fatti, eventi, informazioni senza correre il rischio di essere trascinati, privi di difese, da mode, narrazioni fantasiose e suggestioni pericolose — specie nella salute e in politica — per ciascuno di noi e la società tutta» (p. 56). In definitiva, se certamente la politica deve attingere dalle prove scientifiche, è anche vero che non deve subordinarsi ad esse.

La parte speciale dell’opera, come anticipato in apertura, si concentra, invece, sull’esame di tematiche di settore, dalle nuove tecniche genomiche nell’ambito della normativa agroalimentare europea al contenzioso climatico, passando per la biodiversità nelle esperienze interne francese e spagnola; queste ultime analizzate in una prospettiva essenzialmente di diritto comparato. Proprio in questa parte è possibile riscontare un

approccio più operativo-pragmatico degli Autori volto, da un lato, ad analizzare la pertinente cornice europea e, dall'altro, a valutarne le sue applicazioni a livello nazionale. È questo il caso del quinto contributo di Rossi Dal Pozzo (IUS/14), “*Le nuove tecniche genomiche e il loro impiego nel settore agroalimentare. L’Unione europea alla ricerca di una disciplina giuridica sostenibile*” (pp. 59-82)”, che si concentra sull’esame della regolamentazione europea delle tecniche di manipolazione genetica, con cenni ad alcuni ordinamenti interni secondo un approccio comparato, senza trascurare taluni profili definitivi. Uno dei più controversi, come riferisce l’A., è costituito dalla elusiva e insoddisfacente nozione di OGM tracciata dalla direttiva 2001/18/CE, che lo definisce “organismo il cui patrimonio genetico è stato modificato dall’intervento umano in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale” (M. JINEK, K. CHYLINSKI, I. FONFARA, M. HAUER, J.-A. DOUDNA, E. CHARPENTIER, *A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity*, in *Science*, 2012). La medesima, infatti, esclude che siano classificati tali quelli risultanti da tecniche genomiche allora non esistenti nel momento di adozione del predetto atto giuridico (G.-M. CHURCH, E. REGIS, *Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves*, New York, Basic Books, 2014; L. G. LOCKE, *The Promise of CRISPR for Human Germline Editing and the Perils of “Playing God”*, in *The CRISPR Journal*, 2020). Tuttavia, ciò che sorprende di più è il fatto che —, nonostante l’opera correttiva della CGUE —, due prodotti identici tra di loro (in termini di composizione), ma ottenuti con tecniche diverse, saranno assoggettati a discipline divergenti (Sentenza della CGUE, Grande Sezione, del 25 luglio 2018, C-528/16 in EU:C:2018:583; K. P. PURNHAGEN, *How to manage the Union’s diversity: the Regulation of new plant breeding technologies in Confédération paysanne and others: case C-528/16, Confédération paysanne and others v. Premier ministre and Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Judgment of the Court of 25 July 2018*, in *Common market law review*, 2019, p. 1379 e ss.). Non è un caso, infatti, che nel panorama internazionale diversi Paesi abbiano trasmesso alla *World Trade Organization* il 26 ottobre 2018 una lettera congiunta per chiedere a ciascun governo nazionale di evitare “arbitrary and unjustifiable distinctions between end products derived from precision biotechnology and similar end products obtained through over production methods”, in nome di un *product-based approach* (WTO, *International Statement on agricultural application of precision biotechnology, communication from Argentina, Australia, Brazil, Canada, The Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Paraguay, The United States of America and Uruguay*, Doc 18-6871). L’A. sottolinea, inoltre, sottolinea quanto sia importante rendere più sostenibili i sistemi alimentari, dal momento che essi sono, da un lato, «responsabili di un quarto delle emissioni annuali di gas a effetto serra a livello mondiale e sono la principale causa della perdita di biodiversità e [...] sempre più esposti a fenomeni divenuti ormai endemici, quali la carenza di acqua, il degrado del suolo e gli eventi meteorologici estremi, con conseguenti rischi dell’approvvigionamento dei prodotti e di diffusione di malattie zoonotiche» (p. 80). L’auspicio è dunque, ad avviso dell’Autore, da un lato, quello di rendere più sostenibili i sistemi alimentari attraverso i numerosi programmi elaborati a livello di Unione, tra cui, ad esempio, la Strategia “Dal produttore al consumatore”, che mira a ridurre l’utilizzo dei fertilizzanti di almeno il 20%, dei pesticidi

chimici del 50% e degli altri pesticidi pericolosi del 50%, dall'altro, quello di incoraggiare le moderne tecniche di precisione, in quanto funzionali ad «*accelerare la transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili, contribuendo a preservare la biodiversità, e di conseguenza, a conseguire gli obiettivi che si propone il modello One-health*» (p. 81). Non è, inoltre, secondario che l'approccio *One-health* formi tutt'ora oggetto di pronunce giurisprudenziali, tanto a livello nazionale che sovranazionale, tendenti ad attribuire rilevanza al nesso causale tra eventi metereologici o emissioni antropogeniche di gas serra e danni a persone o all'ambiente.

Di questo tema si occupano gli Autori Simonetta Vincere (IUS/15), e Albert Henke (IUS/15), all'interno del sesto saggio “*Cambiamento climatico e contenzioso giudiziale. Un'analisi di diritto italiano e comparato*” (pp. 83-128)”, volto a esaminare la *climate change litigation* e, in particolare, gli aspetti legati alla legittimazione attiva dei soggetti, alla competenza dei giudici e al nesso di causalità sotto un'ottica comparata, avviando alcune riflessioni sull'esistenza internazionale di un diritto umano al clima stabile e sicuro (F. SINDICO, M.M. MOISE MBENGUE, *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects, in Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law*, Cham, Springer Switzerland, 2021). È certamente di rilievo che negli ultimi anni sia accresciuta la sensibilità della società civile (e in una certa misura anche da parte dei legislatori nazionali) verso la tutela dell'ambiente, considerato quale elemento indefettibile del più ampio concetto *One-Health*. Allo stesso modo, Vincere sottolinea come le stesse azioni giudiziarie vengano utilizzate strategicamente quale veicolo (c.d. *strategic litigation*) «*attraverso il quale questioni di vitale importanza per una determinata comunità vengono portate all'attenzione dell'opinione pubblica*» (p. 88), fungendo così da catalizzatore per i cambiamenti climatici sul piano culturale, sociale, nonché della stessa azione legislativa e amministrativa (E. FISHER, *Climate Change Litigation, Obsession and Expertise: Reflecting on the Scholarly Response to Massachusetts v. EPA*, in *Law and Policy*, 2013; L. VANHALA, *The Comparative Politics of Courts and Climate Change*, in *Environmental Politics*, 2013, p. 447; B. J. PRESTON, *Climate Change Litigation in Carbon and Climate Law Review*, 2011, p. 3). Ed è anche il caso di ricordare che sono sempre più numerose le pronunce di accoglimento delle istanze ambientali da parte degli organi giurisdizionali volte, in particolare a sollecitare i singoli governi nazionali «*ad adempiere agli impegni assunti in sede internazionale, convenzionale in materia ambientale e climatica*» (p. 86), stimolando così azioni più incisive per la riduzione delle emissioni inquinanti. Alcune di queste hanno interessato l'Italia, a seguito del noto ricorso “Giudizio universale”, proposto da associazioni per la tutela dell'ambiente, unitamente ad un folto numero di privati con cui si chiedeva al Tribunale civile di Roma per la prima volta di condannare lo Stato italiano *ex artt.* 2043 e 2058 c.c. «*all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO<sub>2</sub>-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990*» (p. 91). Si concorda con Vincere nel ritenere di fondamentale importanza tale ricorso, in quanto nel medesimo atto di citazione si fa riferimento, quale situazione giuridica meritevole di tutela, al diritto umano al clima stabile e sicuro, inteso come posizione giuridica “*ineludibile e necessaria per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali, a beneficio delle presenti e future generazioni*”. A questo riguardo, si apprezza l'osservazione dell'Autrice secondo cui diversi “*diritti della natura*” sarebbero stati

enucleati proprio dall'art. 5 par. 2 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che si pone, infatti, come catalogo aperto volto a impedire qualsiasi restrizione alla tutela di diritti e libertà fondamentali già riconosciuti a qualsiasi titolo nel diritto interno di alcuni Paesi; non essendo affatto peregrina l'idea che tra questi si annoveri anche il diritto umano al clima stabile e sicuro (M. CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, UTET giuridica, Torino, 2017). Sebbene l'esistenza del diritto umano al clima stabile e sicuro rimanga, nel momento in cui si scrive, una questione aperta, è anche vero che diversi atti di *soft law* e trattati, come, ad esempio, l'accordo di Parigi, impongono ai governi nazionali di proteggere l'ambiente e in particolare di tenere conto del diritto alla salute nell'elaborazione delle azioni relative al cambiamento climatico. Non vi è dubbio, inoltre, che nell'ordinamento italiano la tutela dell'ambiente possa ricevere attuazione per il tramite del catalogo aperto dell'art. 2 Cost. ovvero attraverso l'art. 32 Cost, come, peraltro, evidenziato dagli attori dello stesso "Giudizio universale". Inoltre, il riformato art. 41 della Carta costituzionale precisa che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente. Né, ad avviso di Vincre, sul piano europeo può dubitarsi che la tutela ambientale costituisca un principio solido, se si osserva in particolare il *considerando* dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 2018/1999, secondo cui "tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano, sostenibile e ad un clima stabile" e, pertanto, tale diritto andrebbe garantito anche attraverso i sistemi giudiziari nazionali e dell'UE. Ciò consentirebbe, infatti, di declinare il diritto alla salute in una diversa ottica di prevenzione. L'Autrice dimostra, poi, come il dibattito sull'esistenza del diritto al clima stabile e sicuro nella dottrina italiana non sia soltanto definitorio, ma abbia ripercussioni pratiche proprio sulla scelta del giudice competente a seconda della natura della posizione giuridica di riferimento (R. CAPONI, *Azioni collettive, interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, p. 1205 e ss.; A. D. DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli, Jovene, 2013). Se si trattasse, invero, di un diritto soggettivo dell'individuo, sarebbe competente il giudice civile, se tale situazione giuridica corrispondesse, invece, ad un interesse legittimo, sarebbe competente il giudice amministrativo. Se il bene ambiente fosse, invero, considerato alla stregua di interesse 'superindividuale', come sostengono gli Autori, troverebbero legittimazione ad agire in giudizio anche le associazioni ambientaliste *et similia*, insieme agli individui, come già accade in altri Paesi, tra cui il Brasile. Ciò che è certo è che la valutazione giudiziale dell'impatto delle emissioni inquinanti sull'ambiente non rimane immune da talune considerazioni di politica del diritto. Affrontata la tematica dei soggetti legittimati ad agire in giudizio nel diritto italiano, Vincre avvia alcune riflessioni sulla stessa legittimazione ad agire nelle varie giurisdizioni straniere secondo una prospettiva comparata. In quest'ambito, accanto a quello italiano —, caratterizzato nello specifico da due *class action* di cui agli artt. 840 *bis* e *sexiesdecies* c.p.c., possibilmente applicabili al contenzioso climatico —, si evidenziano, in particolare i diversi modelli processuali di legittimazione, tra cui: ordinamenti che istituiscono la figura del difensore ambientale; altri che attribuiscono direttamente la legittimazione alle

associazioni ambientaliste o gruppi purché dimostrino la causa; altri ancora in cui si è istituito il litisconsorzio processuale attraverso la figura del c.d. *amicus curiae* (es. Brasile). Nonostante i vari modelli processuali predispongano comunque una tutela degli interessi ambientali (espressamente o implicitamente), l'Autrice osserva come la stessa effettività della tutela giudiziale costituisca il *punctum dolens* del sistema, vuoi per la difficoltà di dimostrare l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) dei gruppi lesi, vuoi per la scarsa esecutività che segue ai provvedimenti giudiziari. Sul punto è interessante e suggestiva la riflessione dell'Autrice secondo la quale in presenza di una sentenza che condanni genericamente i pubblici poteri ad abbattere l'inquinamento nei termini indicati dagli accordi internazionali che vincolano lo Stato membro, l'esecuzione forzata di tale provvedimento sconfinerebbe indebitamente sull'azione governativa o legislativa, costituendo una prevaricazione della giurisdizione sugli altri poteri dello stato inaccettabile. Per arginare (quantomeno parzialmente) il problema in parola, l'Autrice suggerisce di ricorrere alle misure coercitive di cui all'art. 614-*bis* c.p.c., che consente di condannare l'obbligato anche ad un *facere* infungibile, quale sarebbe certamente quello che potrebbe scaturire dall'attesa sentenza del "Giudizio universale". Se l'Autrice, da un lato, sostiene che l'utilizzo di tale strumento possa facilitare l'effettività della condanna degli Stati, non è da sottovalutare la criticità principale, consistente nella difficoltà di imporre allo Stato un'attività (generalissima e) squisitamente legislativa o di governo. Completano poi il sesto saggio i paragrafi di Albert Henke volti a esaminare non solo il fondamento della tutela ambientale nei vari ordinamenti secondo una prospettiva comparata, ma anche le principali problematiche processuali concernenti il contenzioso climatico, tra cui certamente il nesso di causalità e le sue «peculiarità geografiche» (p. 122). È dunque significativo, ad avviso dell'Autore, che in taluni ordinamenti il fondamento della tutela ambientale sia stato enucleato dalla giurisprudenza attraverso interpretazioni evolutive di articoli costituzionali, come, ad esempio, accaduto in Pakistan, in India, nelle Filippine e in Kenya, interpretando estensivamente il diritto alla vita (*Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, W. P. No. 25501/2015, Lahore High Court Green Bench, Ordinances of September 4 and 14, 2015; L. RAMAJANI, S. GHOSH, *India*, in R. LORD ET AL., *Climate Change Liability: Transnational Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 139 e ss.); mentre in altri sistemi il riferimento alla tutela dell'ambiente è espressamente previsto nella costituzione, come, ad esempio, all'art. 5 par. 73 della Costituzione brasiliana ovvero ai riformati artt. 9 comma 3 e 41 comma 3 della Costituzione italiana. L'analisi comparata prosegue con la disamina del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto e l'impatto ambientale che il primo avrebbe determinato danni a persone o cose. Rispetto a questo profilo, emerge non solo la difficoltà di provare e quantificare il danno ambientale riconducibile alle emissioni o alle altre attività inquinanti, ma anche dimostrare che le conseguenze dannose siano ascrivibili direttamente alla condotta illecita del convenuto, prendendo come riferimento la massima del *condicio sine qua non* nei sistemi di *Civil Law* e il principio *but-for* in quelli di *Common Law*, secondo l'esperienza del Regno Unito e gli Stati Uniti d'America (P. MINNEROP, F. OTTO, *Climate Change and Causation: Joining Law and Climate Science on the Basis of Formal Logic*, in *Buff. Env T L.J.*, 2020,



p. 49). Un profilo particolarmente difficile da dimostrare consiste, infatti, nell'onere della prova connesso alla dimostrazione concreta che la condotta illecita del soggetto abbia effettivamente avuto un impatto sul cambiamento climatico, andando a determinare, ad esempio, un aumento della gravità o frequenza di certi eventi metereologici estremi. Non scontati sono, inoltre, secondo l'Autore, i profili legati alla competenza del giudice e, in particolare alla legge applicabile, a seconda che il contenzioso sia "orizzontale", e cioè, avviato da un privato contro un altro ente (o soggetto) privato ovvero "verticale", se lo Stato è cioè il convenuto; stante il criterio maggiormente seguito sia quello del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (M. BYERS ET AL., *The Internationalization of Climate Damages Litigation*, in *Washington Journal of Environmental Law and Policy*, 2017, p. 264 e ss.). È, poi, interessante l'uso "promiscuo" che è stato fatto della *climate change litigation* da parte delle singole corti interne a seconda delle diverse peculiarità geografiche di riferimento. Negli USA, ad esempio, il ruolo delle Corti è teso a plasmare direttamente l'azione legislativa ed amministrativa, a differenza delle corti australiane, che giocano un ruolo più "sfumato", sensibilizzando l'opinione pubblica; posizione altrettanto diversa dalle corti cinesi che mirano, invece, con il loro attivismo non tanto a orientare il potere politico-legislativo verso la tutela dei diritti umani, quanto piuttosto a offrirsi da sostegno allo stesso (X. HE, *Why Did They Not Take on the Disputes? Law, Power and Politics in the Decision-making of Chinese Courts*, in *International Journal of Law in Context*, 2007; X. PENG, *Judicial Power in Modern Society: Judicial Dilemma in Transitional China and Its Solutions*, in *Modern Law Science*, 2009, p. 2). Nonostante tali complessità, non si può non rilevare che l'attivismo giudiziario non è rimasto confinato ai soli Paesi del *Global North* (USA, Europa e Australia), ma si è soprattutto diffuso negli Stati del *Global South*, in particolare in Brasile (e nel restante dell'America latina), laddove la stessa Corte suprema ha invocato il fondamento costituzionale del diritto ad un ambiente sano, concludendo nel senso della sussistenza di un «*dovere costituzionale, in capo al potere esecutivo, di utilizzo e allocazione delle risorse del Fondo per il clima per mitigare il cambiamento climatico*» (p. 128). L'ultimo saggio di Lavinia Del Corona (IUS/08), e Mirko Della Malva (IUS/08), «*Biodiversità e One-health*» (pp. 129-159), si concentra, invero, sugli aspetti più tecnici e pratici del concetto di biodiversità connesso all'approccio *One-health*, ricostruendone l'evoluzione giuridica sia in senso internazionale, sia mettendo a confronto alcune esperienze nazionali tra loro, rispettivamente quella francese e quella spagnola. Uno dei punti cruciali oggetto dell'analisi di Del Corona consiste proprio nell'enfasi sullo sfruttamento delle risorse naturali cui si ricollega un'allarmante perdita di biodiversità, definita dalla stessa Autrice "senza precedenti". In un noto report ONU, si è, infatti, osservato criticamente che, circa «*il 75% delle terre emerse e il 66% degli ambienti marini sono stati significativamente modificati dall'attività umana*» (p. 130); allo stesso modo circa un milione di specie animali e vegetali su 8,7 milioni secondo le stime è a rischio di estinzione (UN IPBES-Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, *Global Assessment report on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Nel solco di queste considerazioni, l'Autrice ripercorre l'evoluzione della disciplina internazionale in materia di biodiversità, dando conto dei diversi accordi stipulati dai singoli Stati sia a livello universale,

— sotto l’egida dell’ONU, nel cui ambito si annoverano, in particolare la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità, ratificata da 193 Stati nonché il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura del 2001 e altri atti di *soft law* adottati in seno alla FAO —, che regionale. Su quest’ultimo versante, l’Autrice passa in rassegna i nuovi indirizzi e programmi dell’UE in tema di preservazione delle specie a rischio di estinzione, menzionando l’istituzione di apposite aree protette all’interno dell’iniziativa “*Nature 2000*” e di successive direttive quadro, tra cui la 2008/56/CE, volta a migliorare lo stato ambientale delle acque marine e, più recentemente, la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 dagli obiettivi ancor più ambiziosi. Si condivide la considerazione dell’Autrice secondo la quale alle previsioni normative in materia non siano seguite azioni decisive per garantire la conservazione (ovvero un uso sostenibile) delle risorse biologiche a livello globale. In questo senso, giocherebbero un ruolo importante, ad avviso dell’Autrice, — in ragione proprio dell’azione trasversale che implica la *One-health* —, le nuove tecnologie alimentari, il cui ricorso è, peraltro, incentivato dalla nuova Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 al fine di incrementare la sostenibilità del settore agricolo, garantendo allo stesso tempo un maggior coinvolgimento degli agricoltori. Ciò si ricollega alla tematica centrale del Volume, ossia il rapporto di condizionalità reciproca che si instaura tra l’azione umana e la salute di tutti gli esseri viventi alla luce dell’approccio *One-health* (C. LAJAUNIE, P. MAZZEGA, *One health and biodiversity conventions. The emergence of health issues in biodiversity conventions*, in *IUCNAEL Ejournal*, 2016; E. CATTANEO, *Ogni giorno. Tra scienza e politica*, Mondadori, Milano, 2016, p. 69). L’alterazione della biodiversità, secondo diversi studi scientifici è, in effetti, in grado di aumentare il rischio di cambiamenti climatici, trasmissione di malattie infettive attraverso, ad esempio, il salto di specie; nuocendo in definitiva, alla salute umana (H. KORN, J. STADLER, A. BONN, *Global Development: Policy Support for Linking Biodiversity, Health and Climate Change*, in M. R. MARSELLE, J. STADLER, H. KORN, K.N. IRVINE, A. BONN (a cura di), *Biodiversity and Health in the face of Climate Change*, Cham, Springer Nature Switzerland, 2019, p. 315 e ss.). Non a caso, il nesso tra *One-health* e biodiversità, rileva l’Autrice, era già stato attenzionato proprio nella prima decisione della CDB a margine della COP in Corea del Sud nel 2014 sul tema “*Health and Biodiversity*”, in cui si legge che il concetto *One-health* è inteso come «*approach to address the cross-cutting issue of biodiversity and human health, as an integrated approach consistent with the ecosystem approach that integrates the complex relationships between humans, micro-organisms, animals, plants, agriculture, wildlife and the environment*» (Decisione V/6). I virus di origine animale, poi trasmessi all’uomo, in seguito alla significativa alterazione della biodiversità, sono, in effetti, esponenzialmente aumentati soprattutto a partire dal XX secolo. Basti pensare alla SARS, all’Ebola, alla Zika, e da ultimo, il Covid-19 (nonché il Vaiolo delle scimmie) che ha dimostrato nuovamente quanto non solo sia importante adottare un approccio *One-health* in tutte le politiche sia a livello interno che internazionale, ma anche che la perdita di diversità biologica aumenti in modo preoccupante il rischio di pandemie. L’accresciuta sensibilità verso il tema della *One-health* ha portato anche a livello nazionale l’adozione di svariati Piani per la salute e l’ambiente.

Di questo tema si occupa negli ultimi due paragrafi Mirko Della Malva (IUS/8), che rendiconta l'evoluzione e gli avanzamenti nel tempo dei piani per la salute e l'ambiente francesi e spagnoli in una prospettiva comparatistica. In Francia, sulla scorta delle preoccupazioni sollevate dalla comunità scientifica in seguito alla diffusione internazionale di patogeni, l'esecutivo è intervenuto, introducendo nel 2004 il primo *Plan national santé environnement* (PNSE-1), che prevedeva ben quarantacinque azioni preordinate al raggiungimento di tre macro obiettivi: la garanzia di una buona qualità dell'aria e dell'acqua; la prevenzione di patologie di origine ambientale (inclusi i tumori) e l'informazione e la protezione delle fasce di popolazione fisicamente più vulnerabili.

Secondo il piano, il monitoraggio delle azioni in parola era affidato ad un apposito comitato direttivo di natura amministrativa, affiancato nel suo operato, a sua volta, da un comitato *ad hoc* di valutazione tecnico-scientifica. Attuate le politiche, queste ultime sarebbero state sottoposte alla valutazione dell'*Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail* (AFSSET). A questo piano, seguirono i successivi PNSE-2 e PNSE-3 sulla scia dell'efficacia del precedente. A tal riguardo, l'Autore evidenzia come a seguito dell'adozione dei tre piani sia corrisposta una sostanziale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose dal 50% all'80%, unitamente ad un rafforzamento sulla prevenzione dei tumori causati dalle esposizioni ambientali. Tali risultati, tuttavia, ad avviso di chi scrive, erano però settoriali ed estranei dalle diverse implicazioni derivanti dall'approccio *One-Health*. Si è dunque d'accordo con l'Autore nell'affermare che «*fu (...) soltanto nel 2021, con l'adozione del PNSE 4, che il Governo di Jean Castex accolse pienamente le raccomandazioni dell'approccio One-health, integrando con maggior incisività le misure di tutela della salute animale e ambientale agli interventi tipicamente diretti alla salvaguardia della condizione umana*» (p. 148). Non solo, infatti, si sono snellite le azioni da intraprendere in macroaree meglio organizzate, ma il punto centrale, ad avviso di chi scrive, è che per la prima volta si prevede una dettagliata attività di informazione e ricerca sullo stato di salute del pianeta e sugli effetti delle esposizioni ambientali nocive per la salute di tutti gli esseri viventi, riconnettendo a quest'ultima l'adozione di azioni concrete per ridurre il rischio di esposizione ambientale. Ciò è anche dimostrato dal depotenziamento fissato per le sostanze disinfettanti e la massiccia sostituzione degli agenti chimici più dannosi per l'ecosistema, che devono adesso soddisfare criteri di sostenibilità, come, peraltro, prevede il programma francese *Ecophyto 2+(2018-2025)*, che prescrive la riduzione dell'uso di pesticidi e il divieto del glifosato, allo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e ridurre «*le isole di calore generate dall'eccessiva agglomerazione urbana*» (p. 148). Non diversamente ha agito il governo spagnolo, adottando nel novembre 2021 il suo primo *Plan Estratégico Salud y Medio Ambiente – PESMA*, volto anche questo a ridurre «*l'impatto di fattori di rischio ambientale e animale sulla salute umana*» (p. 154), in ottemperanza alle implicazioni derivanti dall'approccio *One-health*. Il piano mira anche a intraprendere azioni concrete volte non solo a evitare la compromissione della biodiversità, ma anche a monitorare ed assicurare la riduzione delle sostanze nocive rilasciate nell'ambiente dagli impianti industriali, a causa proprio del noto impatto negativo sulla salute umana. Un altro obiettivo è quello di promuovere un'azione incisiva attraverso

opere di bonifica delle aree inquinate per la riduzione delle microplastiche e nanoparticelle, responsabili di aver decimato diverse popolazioni animali. Il controllo dei risultati, oggetto di un report annuale, sarà affidato, a differenza di quello francese, da un lato, ad una Commissione tecnica *ad hoc* per quanto concerne la raccolta dei dati, dall'altro, ad una Commissione esecutiva incaricata di garantire l'attuazione delle misure previste. Inoltre, un Comitato *ad hoc* interdipartimentale di monitoraggio del Piano strategico fungerà da organo di sorveglianza e raccordo delle decisioni adottate a livello sovranazionale. Un'altra differenza è data da una delle macro aree individuate nel piano dall'esecutivo spagnolo, ossia le radiazioni, sia di origine naturale (es. raggi ultravioletti) che artificiale (es. derivanti dall'uso delle nuove tecnologie), fonte di preoccupazione per i vertici dell'amministrazione nazionale. Difficile è poi ritenere se il piano nazionale —, che sarà anche implementato dalle comunità autonome e dagli enti locali —, riuscirà a conciliarsi adeguatamente (ma forse sarebbe più corretto usare il termine “adattarsi”) alle più piccole realtà territoriali in uno spirito di leale cooperazione.

Tirando le fila, la parte generale dimostra una certa coerenza nell'utilizzo del metodo interdisciplinare, nonostante la diversità delle tematiche trattate e le varietà dei punti di vista espressi dagli Autori, che comportano la fisiologica perdita di una visione uniforme tipica dei volumi collettanei. Della parte speciale si è, invece, apprezzato l'utilizzo di un approccio più prettamente operativo-pragmatico, che si accompagna all'analisi delle diverse tematiche relative alla *One-health* secondo un metodo comparatistico, concentrandosi in particolare sull'esame della giurisprudenza interna e internazionale in modo, però, non sistematico. Nel complesso, il presente Volume, nonostante i risultati transitori cui è pervenuto, riesce compiutamente a dimostrare in maniera originale (perlomeno nel panorama italiano) quanto la salute umana sia interdipendente da quella di tutti gli altri esseri viventi, sottolineando che la *One-health* si configura come chiave di volta dell'ordinamento interno e internazionale non solo delle politiche sanitarie *strictu sensu*, ma anche di quelle ambientali ed economiche, ponendosi come principio cardinale che impone un ragionevole utilizzo delle risorse naturali e biologiche per tutelare il benessere di tutti gli esseri viventi, incluse le generazioni future.

Armando Saitta